



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi	Presidente
Dott. Flavio Conciatori	Giudice
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio	Giudice relatore

decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato in data 22/04/2024 ed integrato, sotto il profilo documentale, in data 06/05/2024, per il tramite dell'OCC, Avv. Stefania Guercioni, iscritta al n. r.g.p.u. 75-1/2024 nell'interesse di:

FASOLINO ORESTE ARMANDO, rappresentato e difeso dall'Avv. Edoardo Lupi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teramo (TE), alla Via Mazzini, n. 2 in forza di procura in atti;

-ricorrente-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha chiesto la liquidazione del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (CCII).

La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata per il tramite dell'OCC, con conseguente soddisfazione del requisito di cui all'art. 269, co. 1 CCII.

È applicabile alla presente procedura la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile, in forza dell'art. 65, co. 2 CCII.

Va affermata la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e 28 CCII, atteso che il ricorrente ha documentato di avere la propria residenza in un comune compreso nel circondario del medesimo Tribunale da oltre un anno dalla data di deposito del ricorso, rilievo che consente di ritenere che egli abbia, ai fini di tale norma, il centro dei propri interessi principali nell'ambito del circondario del predetto Tribunale.

Alla applicabilità, come sopra affermata, della disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III CCII alla presente procedura consegue anche l'applicabilità alla stessa dell'art. 39, co. 1 e 2 CCII e, per l'effetto, in seno al necessario vaglio di compatibilità di cui all'art. 65, co. 2 CCII, la necessità della verifica, da parte del Tribunale, della produzione, in allegato alla domanda, dei seguenti documenti, e tanto anche alla luce del contenuto del previgente art. 14 *ter* l. n. 3/2012 e dell'art. 269, co.2 CCII: 1. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; 2. inventario dei beni del ricorrente (stato delle attività, anche ai fini della adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270, co. 2, lett. e) CCII e delle attività demandate al nominando liquidatore ex art. 272 CCII; 3. elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione dei rispettivi domicili digitali; 4. elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni, in tali termini dovendo essere interpretato, alla luce dell'art. 274, co. 2 CCII, il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, co. 2 CCII; stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia ai fini della adozione del provvedimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) CCII.

Tali documenti, avuto riguardo anche al contenuto del ricorso, risultano depositati nel caso nel caso in esame.

Risulta altresì allegata al ricorso la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, Avv. Stefania Guercioni, contenente le verifiche prescritte dall'art. 269, co. 2 CCII in ordine alla completezza e all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché il vaglio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente alla proposizione della domanda di liquidazione controllata ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII in quanto lo stesso non è assoggettabile né a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza, essendo, alla data del deposito della domanda, dipendente con contratto a tempo determinato del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), essendo stata dichiarata fallita nel 2012 (fallimento chiuso nel 2019) la impresa individuale ITALIA CARPENTERIA PUBBLICITÀ DI FASOLINO ORESTE in propria precedente titolarità, risultando cancellata in data 02/07/2018 la società in accomandita semplice ITALIA PUBBLICITÀ O.A. & C. S.A.S. in sua precedente titolarità e risultando egli titolare di partecipazioni societarie in società di capitali, in parte, da tempo cancellate ed, in parte, aventi esiguo valore economico.

Sussiste la condizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) CCII in capo al ricorrente atteso che lo stesso si trova in stato di sovraindebitamento, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione particolareggiata dell'OCC dalle quali si evince come egli non sia in grado di fare fronte con le proprie sostanze ai debiti dai quali risulta gravato.

Il ricorrente percepisce, infatti, uno stipendio mensile netto pari ad euro 1.250,00 circa, non è titolare del diritto di proprietà su alcun immobile, né su alcun bene mobile registrato essendo titolare unicamente di una "*carta BBC*", di un libretto postale e di un libretto di deposito Intesa San Paolo aventi saldi attivi medi presumibilmente assai esigui.

Il debitore è gravato da spese mensili necessarie al proprio mantenimento ed al mantenimento del suo nucleo familiare, costituito dallo stesso debitore, dalla coniuge e dai loro due figli minori, pari ad euro 2.450,00 circa, spese sostenute, in parte, anche dalla coniuge del ricorrente in quanto percettrice di reddito da lavoro dipendente.

A fronte di un attivo patrimoniale costituito dalla somma di euro 350,00 da trarsi dalla quota di retribuzione mensile del ricorrente eccedente la quota parte delle spese mensili di sostentamento del suo nucleo familiare su di lui gravante, per trentasei mensilità e per complessivi euro 12.600,00, il ricorrente è gravato da una esposizione debitoria pari ad euro 1.355.550,77 oltre euro 4.638,69 per compenso dell'OCC, somma, quest'ultima, che sarà sostenuta, unitamente alle spese per i compensi degli ausiliari del debitore, mediante finanza esterna erogata dalla coniuge del ricorrente, come da relativa dichiarazione allegata al ricorso.

Non può essere censurata la mancata inclusione, allo stato, fra le poste dell'attivo patrimoniale, del tfr in quanto il diritto alla integrale prestazione delle relative somme sorge, ai sensi dell'art. 2120 c.c., alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894), circostanza che non risulta verificatasi nel caso in esame, ed in conseguenza di essa.

Rimane ferma, in ogni caso, la acquisibilità di tali somme alla procedura entro il limite temporale triennale fissato dagli artt. 281 e 282 CCII per la declaratoria della esdebitazione, limite una volta spirato il quale sarà possibile la liquidazione dei soli beni presenti nel patrimonio del debitore alla medesima data, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Alla luce dei superiori rilievi, considerato che i redditi futuri, in quanto beni ai sensi dell'art. 810 c.c., possono formare oggetto della procedura di liquidazione controllata, deve ritenersi che sussistano i presupposti per il positivo riscontro della domanda.

Deve disporsi, ai sensi del citato art. 268, co. 4 CCII, che la somma di euro 900,00 percepita dal ricorrente a titolo di parte della propria retribuzione mensile netta sia esclusa dalla liquidazione in quanto necessaria al ricorrente per fare fronte alle esigenze della vita quotidiana.

Le somme eventualmente eccedenti la retribuzione mensile netta di euro 1.250,00 attualmente percepita dal ricorrente dovranno essere incamerate dalla procedura ai fini della soddisfazione dei

creditori entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la predetta norma deriva.

Eventuali modifiche del limite di euro 900,00 fissato ai sensi dell'art. 268, co. 4 CCII dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su eventuale istanza del debitore.

Nulla deve disporsi ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII in merito ai saldi della carta BCC, del libretto postale e del libretto di deposito in titolarità del ricorrente sopra menzionati risultando prodotta in atti documentazione non aggiornata in relazione agli stessi e dovendosi, pertanto, demandare al vaglio del Giudice Delegato la questione della loro eventuale estromissione dalla liquidazione all'esito di eventuale istanza del debitore.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCII) nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi giustificati motivi di possibile rilevanza ai sensi della predetta norma per la sua sostituzione.

Può essere infine omesso l'ordine di deposito della documentazione di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) CCII risultando tale documentazione già versata in atti dal ricorrente.

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di FASOLINO ORESTE ARMANDO (c.f. FSLRTR75C08Z614X), nato in Venezuela il 08/03/1975 e residente in Notaresco (TE), alla Via Antonio Fogazzaro, n. 10;

nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;

nomina liquidatore l'Avv. Stefania Guercioni;

visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti beni che potranno continuare ad essere utilizzati dal ricorrente;

dispone la esclusione dalla liquidazione del reddito del ricorrente fino alla concorrenza dell'importo mensile di euro 900,00, con obbligo per il ricorrente di versare al liquidatore i redditi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse pervenirgli a qualsiasi titolo nel corso della procedura;

dispone che eventuali modifiche del limite di cui al punto che precede dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato su eventuale istanza debitore;

dispone l'acquisizione alla procedura del tfr di eventuale spettanza del ricorrente subordinatamente all'eventuale maturare dei presupposti legittimanti in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei limiti di cui in parte motiva;

ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione agli eventuali beni immobili e mobili ricompresi nel patrimonio del debitore;

visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del G.D.;

dispone che il liquidatore:

inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo. L'esecuzione del predetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **90 giorni** dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;

entro **45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

dispone che **entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno** il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: - se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta visto dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 19/12/2024.

Il Giudice relatore est.
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente
Dott. Carlo Calvaresi